



ALL. "B" al n. 1269
di race

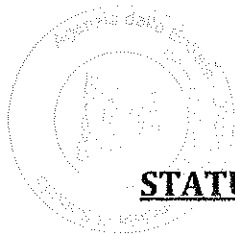
STATUTO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Handwritten signature

Handwritten signature

Atto n. 4
Atto reg. il 03/02/2015
Num 61 serie 3



STATUTO

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale (d'ora in avanti anche denominato C.S.I. APS o "Associazione Nazionale") è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e sciolta nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I. APS, dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 1 – Denominazione, scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I.), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile

e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il C.S.I. è riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, nonché quale Ente con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno.

2. L'Associazione è denominata **"Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale"**, in forma abbreviata **"C.S.I. - APS"**) per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto associazione di promozione sociale, il Centro Sportivo Italiano - APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

3. Il Centro Sportivo Italiano - APS è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
In particolare, il Centro Sportivo Italiano - APS si propone il perseguimento di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente.
4. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.
5. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
6. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
7. È altresì riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
8. Il Centro Sportivo Italiano - APS è dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e iscritto nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" e "Reti Associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore.
9. In considerazione dell'iscrizione del Centro Sportivo Italiano - APS, a livello nazionale, nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assume anche la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Handwritten signature

Handwritten signature

10. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.
11. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
12. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:
 - attività sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
 - attività sportive amatoriali e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;
 - attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:

- promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
- promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

4. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);

- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. p);
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. u);
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);
- p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);

- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y);
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).
5. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.
6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.
7. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.
8. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
9. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale può, inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:
- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
10. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:
1. acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
2. svolgere iniziative socio-culturali;

3. svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
 4. detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini; sottoscrivere buoni di risparmio, buoni del tesoro, acquisire titoli e quote di qualsiasi natura, purché non a scopo di speculazione, ma al fine di remunerazione di fondi patrimoniali; prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi; intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
 5. costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
 6. svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del Terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
- 11.** Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
A tal fine, è compito del Consiglio nazionale la concreta individuazione di dette attività purché si svolgano nel rispetto dei citati limiti e condizioni, in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.
- 12.** Il C.S.I. può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 13.** La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportiva dovrà fare capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse di secondo livello.

Titolo I

DURATA - SEDE - ASSOCIATI - TESSERAMENTO

Art. 3 - Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 - Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I.
3. Il Consiglio Nazionale potrà, anche in ragione del numero degli enti associati, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative con le modalità previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.
4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 - Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del Terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente Statuto e svolgono le attività promosse nell'ambito del C.S.I. nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli enti sportivi dilettantistici che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso

l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza Nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al Comitato Territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i Comitati regionali. Nelle more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) l'impegno di tesserare non meno di sette persone fisiche associate;
- b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;
- c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

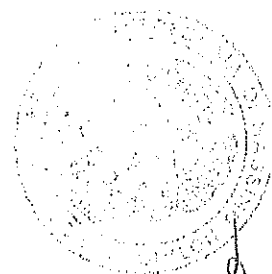
4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al C.S.I. dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. L'ente che intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare al Consiglio territoriale apposita domanda scritta, allegando copia del proprio statuto e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Donato



Carlo De Felice

8. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il Comitato Territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 - Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
- c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di rinnovo della stessa.

2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.

3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.

5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 - Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente Statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi,

nonché le norme del C.O.N.I., ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.

3. Ogni associato affiliato ha diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di età, di condizioni personali e sociali, attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati ovvero la Presidenza Nazionale, i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I.

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata dal C.S.I. e da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I..

6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo II GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 – Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistenti ecclesiastici

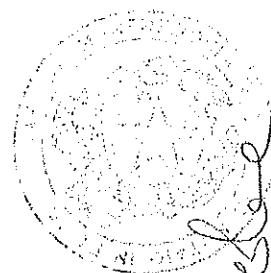
1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I., attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale.

Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.



A large, stylized handwritten signature is written vertically in the lower right corner of the page, extending from below the circular stamp.

Titolo III

ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 – Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:
 - a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
 - b) il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale;
 - c) il Consiglio Nazionale, Regionale e Territoriale;
 - d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
 - e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisore unico regionale e territoriale;
 - f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
 - h) gli organi di giustizia sportiva.
2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 – Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:
 - la Consulta nazionale dei comitati regionali;
 - la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
 - le Commissioni tecniche;
 - la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:
 - a) Comitati Territoriali che hanno fino a 200 affiliati: un delegato;
 - b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 201 e 500: due delegati;
 - c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 501 e 1000: tre delegati;
 - d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 1001 e 1500: quattro delegati;

delegati;

e) Comitati Territoriali che hanno 1501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto ed è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la decadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assistono all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è convocata e celebrata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Le assemblee elettive Territoriali e Regionali dovranno essere svolte prima dell'assemblea nazionale elettiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali. L'Assemblea Nazionale provvede altresì alla nomina dei componenti degli Organi di Giustizia ai sensi dell'art. 8, comma 9 dei Principi fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva del CONI.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, anche mediante modalità elettroniche, purché sia garantita la segretezza del voto, la certezza e la trasparenza delle procedure approvate dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli affiliati. Detta assemblea potrà essere competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e/o del Presidente Nazionale e/o della Presidenza nazionale.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori; l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari. Nell'ipotesi in cui il C.S.I. abbia più di 5.000 enti affiliati si applica il quorum costitutivo, in seconda convocazione, non inferiore al 20% dei delegati aventi titolo a partecipare ai lavori.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione, salve specifiche ipotesi espressamente previste nello Statuto. Le schede bianche rilevano ai fini del quorum deliberativo. I voti nulli non rilevano.

Art. 17 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima. La convocazione è inviata a mezzo pec o raccomandata ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza.

2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.

3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti.

5. L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata in sessione ordinaria a metà del quadriennio sociale, per l'aggiornamento sulle attività associative e la programmazione delle future iniziative dell'Associazione.

Art. 18 – Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale o presentate al Consiglio Nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.

2. Il Consiglio Nazionale indice l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario un *quorum* costitutivo, in prima convocazione, di almeno i 3/4 degli affiliati e, in seconda convocazione, non inferiore al 20% degli affiliati e il voto favorevole dei 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.

2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli affiliati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni Comitato Regionale e Territoriale, il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio del C.S.I. Nazionale.

5. Nel caso in cui si addivenisse allo scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. Nazionale, in quanto associazione del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 20 – Elezione del Presidente Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il Presidente Nazionale.

2. Il Presidente Nazionale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

3. La candidatura alla carica di Presidente nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato.

4. Le procedure di elezione sono disciplinate anche nel Regolamento elettorale del CSI nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 21 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Egli:

- a) ha la rappresentanza istituzionale e politica di tutta l'associazione e quella legale del livello nazionale ferma restando la rappresentanza legale attribuita ai Presidenti dei Comitati Territoriali e Regionali, in virtù della loro autonomia giuridica e patrimoniale come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
- d) concede ai tesserati, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il provvedimento di grazia;
- e) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionali;
- f) convoca e presiede le Assemblee Nazionali;
- g) convoca e presiede le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali
- h) nomina, revoca e sostituisce i Coordinatori di Area, previa ratifica approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dall'altro Vice presidente in carica. In caso di impedimento contemporaneo anche dei Vice presidenti, il Consiglio Nazionale, convocato dalla Presidenza entro 10 giorni dalla notizia, elegge al proprio interno un reggente con funzioni di legale rappresentante preposto a sovrintendere all'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo, qualora non sia stata ristabilita la piena disponibilità del Presidente Nazionale o di uno dei Vice, si dovrà procedere a convocare l'assemblea elettiva in sede straordinaria.

3. Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche all'elezione del Presidente Regionale e di quello Territoriale.

Art. 22 – Il Consiglio Nazionale

1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni e possono svolgere

più mandati. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dai consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.

2. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, i consiglieri nazionali sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., come previsto anche dal Regolamento elettorale del C.S.I. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

3. Il Consiglio Nazionale:

- a) determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- b) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- c) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti, e da 3 a 5 consiglieri, componenti della Presidenza Nazionale, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti a livello Nazionale;
- d) ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area proposti dal Presidente Nazionale;
- e) nomina la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le Commissioni tecniche nazionali la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento;
- f) approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del Consiglio Nazionale che siano anche membri della Presidenza Nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio;
- h) approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali predisposto dalla Presidenza Nazionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i) delibera la costituzione dei Comitati Regionali e Territoriali e dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;
- j) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;
- k) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati;
- l) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto;
- m) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

4. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

5. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

6. La disposizione sulla durata della carica si applica anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 – Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Le procedure di candidatura e elezione sono disciplinate anche nel Regolamento elettorale del CSI nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.

2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.

3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo pec o raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora

ritenuto opportuno.

Art. 25 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:

- a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- b) i Presidenti di Comitato Regionale;
- c) il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- d) i Coordinatori di Area .

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Dimissioni dei Consiglieri nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.

2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.

Art. 27 - Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rimarrà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Nazionale, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva straordinaria entro sessanta giorni per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 - Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

- a) dimissioni del Presidente Nazionale: in caso di dimissioni decade il Presidente e il Consiglio Nazionale. Il Presidente e il Consiglio Nazionale resteranno in carica

unicamente per svolgere i compiti di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

- b) in caso di dichiarata impossibilità del Presidente, resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in *prorogatio* per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
- c) impedimento definitivo del Presidente Nazionale: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;
- d) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di

tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

- e) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);
- f) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 6: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i Coordinatori di Area, se invitati.

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo, individuate all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 - La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.
- da 3 a 5 componenti eletti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.

Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Coordinatori di Area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio Nazionale dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo e di amministrazione del C.S.I.:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede il riconoscimento ai fini sportivi agli enti sportivi dilettantistici che lo richiedono e ne hanno i requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi erano venuti a conoscenza.

5. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

6. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

7. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

8. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 - I Coordinatori d'Area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.
2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio nazionale utile.
3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area, se proposta dal Presidente Nazionale.
4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo incarico che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.
5. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.
6. I Coordinatori di Area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale, potranno riunirsi in un Coordinamento delle Aree presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente ecclesiastico nazionale e, su invito del Presidente nazionale, altre persone ritenute utili per gli argomenti in discussione.

Art. 32 - Il Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. Il collegio è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei membri.
3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 - Compiti del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità del C.S.I.;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- h) svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.

4. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 117/17 il Consiglio Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 34 - Candidatura dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori unici dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 - Decadenza del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale.
2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 36 - Il Collegio nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I.
2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Statuto.
3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.
4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.
5. Al Collegio dei Probiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 - Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniqualevolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.
3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniqualevolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.
4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.

5. Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente statuto o nei casi previsti dai regolamenti associativi.

6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 38 - Decadenza del Collegio nazionale dei Probiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.

2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.

4. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'Associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta o riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:
 - a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 - c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;
 - g) mancato sviluppo dell'attività sportiva e formativa, nonché di perseguimento della *mission* istituzionale e di adeguata promozione dell'attività sportiva sul territorio di riferimento secondo le linee di sviluppo definite dalla Presidenza Nazionale;
 - h) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.
9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata

la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale ed assume la legale rappresentanza *pro tempore* del Comitato commissariato per tutta la durata del suo incarico.

10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale; entro il termine individuato dalla Presidenza Nazionale deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata secondo specifiche tempistiche da individuarsi con delibera della Presidenza Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali confinanti ovvero la revoca della qualifica di Comitato Regionale o Territoriale del C.S.I. nei casi previsti nell'apposito regolamento.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al Collegio nazionale dei Probiviri nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 – I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione, salvo quanto previsto per i Comitati con sede nelle Province a statuto speciale di Bolzano/Bozen, Trento e Aosta, e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale C.S.I. ...» seguita dal nome della Regione.

2. Fintantoché il Comitato Regionale mantenga l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del C.S.I. sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

In particolare i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo

svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Art. 41 - L'Assemblea del Comitato Regionale

1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.
2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.
3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.
4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima.
2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale e gli organi di giustizia regionali.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire con le medesime modalità dell'assemblea nazionale elettiva.
5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere deliberate con le modalità previste dal presente statuto e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. Le eventuali modifiche dello Statuto dei Comitati Regionali e Territoriali sono approvate dall'Assemblea Nazionale e successivamente deliberate dalle rispettive Assemblee dei

Comitati regionali e territoriali con le modalità e le maggioranze previste dal Presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente Regionale resta in carica quattro anni e può svolgere più mandati. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Regionale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., come previsto anche dal Regolamento elettorale del C.S.I. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
2. Le procedure di elezione del Presidente Regionale sono disciplinate nel Regolamento elettorale del CSI nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
3. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
 - b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
 - c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
 - d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionali;
 - e) convoca e presiede le Assemblee Regionali;
 - f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 – Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:
 - a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
 - b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
 - c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.
2. I Consiglieri Regionali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, i consiglieri regionali sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., come previsto anche dal Regolamento elettorale del C.S.I. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
3. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.
4. Il Consiglio Regionale:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
 - b) elegge nel suo seno, tra i Consiglieri Regionali eletti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti
 - c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area;
 - d) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
 - e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
 - f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
 - g) approva i regolamenti di competenza regionale;

h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale.

5. Il Consiglio Regionale elegge, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 - La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:

- dal Presidente Regionale;
- da uno o più Vicepresidenti regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);
- da 3 a 7 Consiglieri Regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale ed i Coordinatori di Area se non sono anche consiglieri regionali.

3. La Presidenza è l'organo esecutivo del Comitato Regionale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Regionale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato;
- d) coadiuva il Presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Regionale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario, su proposta del Presidente, in presenza di più Vicepresidenti;
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea o del Consiglio Regionale.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Le riunioni della Presidenza Regionale sono convocate dal Presidente Regionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Regionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

La Presidenza Regionale decade col Consiglio Regionale.

La Presidenza Regionale ratifica il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Regionale.

4. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 46 - I Coordinatori regionali

1. Il Presidente Regionale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Regionale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.
2. Il Consiglio Regionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.
3. La Presidenza Regionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Regionale che li ha nominati.
4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Regionale.
5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Regionale.

Art. 47 – Il Revisore dei conti regionale

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto, in via monocratica, un Revisore dei conti ed un suo supplente, anche tra soggetti non tesserati. Il Revisore dei conti Regionale costituisce l'Organo di controllo del Comitato ed è eletto al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
2. Il Revisore dei conti regionale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
3. Il Revisore dei conti Regionale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il Collegio dei Revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti nazionale.
4. Il Revisore dei conti Regionale assiste alle riunioni del Consiglio Regionale e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
5. Ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea Regionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Revisore dei conti Regionale ovvero ad altro soggetto, sempreché iscritti nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 48 – Il Comitato Territoriale

1. I Comitati Territoriali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello territoriale. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto. Essi hanno compiti di rappresentanza del Centro Sportivo Italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Territoriali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei propri

affiliati, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali e regionali. In tale compito i Comitati Territoriali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i propri affiliati al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale. In particolare i Comitati Territoriali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali e regionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici. Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

2. I Comitati Territoriali riconosciuti dal C.S.I. sono indicati nell'allegato "A" del presente statuto. I Comitati Territoriali con sede nelle Province a statuto speciale di Bolzano/Bozen, Trento e Aosta, assumono anche le competenze di Comitato regionale.

3. I Comitati Territoriali, costituiti in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto e acquisendo la denominazione, «**Comitato Territoriale C.S.I. di ...**» seguita dal nome del capoluogo o della località di competenza. Essi devono mantenere una consistenza minima di almeno 20 affiliati, di cui almeno 10 associazioni o società sportive dilettantistiche aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e praticanti almeno 2 discipline sportive riconosciute dall'autorità politica delegata in materia di sport, nonché almeno 1000 tesserati.

Fintantoché il Comitato territoriale mantenga l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo APS del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

4. I Comitati Territoriali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

5. I Comitati Territoriali:

- a) promuovono e gestiscono il tesseramento associativo;
- b) promuovono e gestiscono l'attività sportiva territoriale;
- c) organizzano gare, campionati o altre manifestazioni che il C.S.I. intenda far svolgere nel territorio di competenza del Comitato;
- d) provvedono, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate, alla formazione tecnica dei propri arbitri e ufficiali di gara;
- e) promuovono ed organizzano attività formative rivolte a tecnici, allenatori, dirigenti appartenenti ai propri affiliati.

6. Le risorse finanziarie dei Comitati Territoriali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) quote e contributi degli affiliati;
- c) contributi e quote di iscrizione dei tesserati commisurati ai costi di gestione dei

servizi affidati;

- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- f) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci.

Art. 49 - L'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.
2. L'Assemblea Territoriale è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al C.S.I. alla data della sua convocazione.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del d.lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.
4. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, di un altro membro dell'organo amministrativo.
5. Può inoltre intervenire e votare in Assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. Ogni partecipante all'Assemblea potrà detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega nella seguente misura:

- a) 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- b) 2 fino a 500 affiliati votanti;
- c) 3 fino a 1000 affiliati votanti;
- d) 4 fino a 1500 affiliati votanti;
- e) 5 oltre 1500 affiliati votanti.

Art. 50 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è convocata annualmente dal Presidente Territoriale. Provvederà in via ordinaria, all'approvazione della relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato e, in via elettiva, nell'anno di svolgimento delle olimpiadi estive ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16, all'elezione del Presidente e del Consiglio Territoriale, del Revisore unico territoriale e del suo supplente con le modalità previste dai regolamenti vigenti.
2. La convocazione avverrà a cura del Presidente Territoriale tramite pubblicazione sul sito internet del C.S.I. e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la

liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli affiliati.

Art. 51 – Il Presidente del Comitato Territoriale

1. L'Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il Presidente Territoriale.

2. La candidatura alla carica di Presidente Territoriale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato.

3. Le procedure di elezione del Presidente Territoriale sono disciplinate anche nel Regolamento elettorale del CSI nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4. Il Presidente Territoriale:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale;
- c) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto degli organi territoriali;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriali;
- e) convoca e presiede le Assemblee Territoriali;
- f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale.
- g) nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.

Art. 52 – Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto da:

- il Presidente;
- i consiglieri eletti dall'Assemblea Territoriale il cui numero è determinato dal Consiglio Territoriale al momento della convocazione dell'Assemblea Elettiva in un numero pari da un minimo di 8 ad un numero massimo di 16 componenti.

2. Il Consiglio Territoriale determina il numero dei Vicepresidenti eleggendoli al proprio interno. Fa parte del Consiglio Territoriale l'Assistente ecclesiastico territoriale, senza voto deliberativo.

3. Il Consiglio Territoriale:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del Comitato nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- b) predispone la relazione relativa alla gestione del Comitato;
- c) determina le linee programmatiche del Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale;
- e) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti ed i componenti della Presidenza Territoriale in numero massimo da due (2) a sette (7), necessario al buon funzionamento dell'organo;
- f) nomina le commissioni tecniche;
- g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del Comitato Territoriale.

Art. 53 - La Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale è composta:

- dal Presidente Territoriale;
- da uno o più Vicepresidenti territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e);
- da 2 a 7 Consiglieri Territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e).

Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico territoriale e i Coordinatori di Area che non siano anche consiglieri di presidenza.

2. La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo del Comitato Territoriale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Territoriale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato Territoriale;
- d) coadiuva il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Territoriale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea Territoriale o del Consiglio Territoriale;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

3. Le riunioni della Presidenza Territoriale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della Presidenza Territoriale avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 54 – I Coordinatori territoriali

1. Il Presidente Territoriale può proporre la nomina di Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.
2. Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.
3. La Presidenza Territoriale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.
4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Territoriale.
5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi territoriali, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Territoriale.

Art. 55– Il Revisore dei conti territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale è eletto, in via monocratica, un Revisore dei conti ed un suo supplente, anche tra soggetti non tesserati. Il Revisore dei conti Territoriale costituisce l'Organo di controllo del Comitato ed è eletto al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
2. Il Revisore dei conti territoriale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
3. Il Revisore dei conti territoriale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti nazionale

Titolo V

ELEGGIBILITÀ, CANDIDATURE, INCOMPATIBILITÀ, DURATA E LIMITI DEI MANDATI

Art. 56 - Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché del C.O.N.I., del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito una sanzione, superiore a un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione, anche inferiore ad un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

2. Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

3. Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

Art. 57 - Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale.
2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.
3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri devono essere tesserati al C.S.I. e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.
4. Per l'eleggibilità alle cariche del C.S.I. APS devono essere presentate candidature individuali.
5. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

Art. 58 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- b) l'incarico di Coordinatore di Area nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale;
- c) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale.
- d) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di Coordinatore di Area o di componente delle commissioni tecniche di qualsiasi livello.

2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 59 - Durata dei mandati

Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei medesimi e si intende compiuto dopo

2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione.



101 e 101 b

Am- h

Titolo VI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 60 – Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio del C.S.I., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le entrate del C.S.I. sono costituite da:
 - a) quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal Consiglio Nazionale;
 - b) i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati;
 - c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;
 - d) legati e/o donazioni;
 - e) beni mobili e/o immobili;
 - f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio-televisivi.
3. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal C.S.I.
4. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.
5. Il C.S.I. nazionale e i Comitati Regionali e Territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i Comitati Regionali e Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.
6. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione.
7. Il bilancio potrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17.

Art. 61 – Norme di amministrazione e contabilità

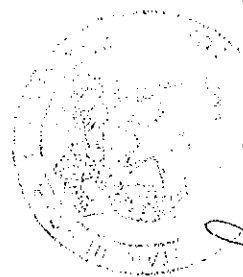
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre anche alla Giunta nazionale

del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti, la Presidenza Nazionale del C.S.I. provvederà alla redazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Consigli dei Comitati Regionali e Territoriali redigono il bilancio sociale ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti.

3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, su proposta della Presidenza Nazionale, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, una volta approvate, e, ove previsto, il bilancio sociale dovranno essere pubblicati sul sito internet del C.S.I.

5. L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.



[Handwritten signature]

modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione nazionale giudicante.

4. Sono di competenza della commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale; la commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte nazionale di giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia.

6. La procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono eletti:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dall'Assemblea Nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dall'Assemblea Regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dall'Assemblea Territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

9. La decadenza del Presidente nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 65 – Sistema di giustizia associativa

Ai sensi degli articoli 36-38 del presente statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio nazionale dei Probiviri;
- b) La procura associativa.

Art. 66 – Procura associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.

2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:

- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei probiviri;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 67 – Organi di Giustizia sportiva e Procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 68 – Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.

2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il C.S.I., sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente Statuto.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 il Presidente Nazionale, ed i Presidenti Regionali e Territoriali possono provvedere all'iscrizione e ai successivi adempimenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS", sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore sono efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.